

N. R.G. 5572/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5572/2017** promossa da:

- [REDACTED],
con sede a [REDACTED], in persona del titolare
- [REDACTED],
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] presso il cui studio in Bologna sono elettivamente
domiciliati;

ATTORI

C O N T R O

- [REDACTED] con sede [REDACTED] in via [REDACTED]
n.288/a, in persona del legale rappresentante pro tempore,
- [REDACTED], residente in [REDACTED] in via [REDACTED] –
[REDACTED],
- [REDACTED], residente in [REDACTED] in via [REDACTED]
[REDACTED]
tutti con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] presso il cui
studio in [REDACTED] sono elettivamente domiciliati;



CONVENUTI

[illegible]

In via principale

- accertare e dichiarare la nullità dei rapporti contrattuali inter partes, respingere per inammissibilità ed infondatezza le domande proposte dai ricorrenti, dichiarando che nulla è a loro dovuto da parte dei convenuti;

in subordine

- respingere ogni e qualsivoglia domanda dei ricorrenti perché infondata in fatto e in diritto, dichiarandosi in ogni caso compensata con il danno arrecato ai resistenti qualsivoglia somma che dovesse ritenersi dovuta ai ricorrenti con riferimento ai titoli dai medesimi dedotti.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Lo Studio [REDACTED], in persona del titolare (d'ora in poi, solo Studio), e lo stesso Dott. [REDACTED] in proprio proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data 05.04.2017, convenendo in giudizio le società [REDACTED] (d'ora in poi, solo [REDACTED]) e [REDACTED] c. (d'ora in poi, solo [REDACTED]) per sentirle condannare al pagamento della somma di € [REDACTED] = in ragione del complessivo compenso maturato per prestazioni di natura contabile/fiscale, nonché convenendo in giudizio i soci e legali rappresentanti di dette società [REDACTED], per il pagamento rispettivamente di € [REDACTED] = e di € [REDACTED] =, in forza dell'accordo sottoscritto in data 20.12.2012 con cui gli stessi si erano accollati metà del debito in solido con le società.

In punto di fatto, lo Studio ed il Dott. [REDACTED] deducevano che:

- su incarico della società [REDACTED], ne avevano tenuto la contabilità per il periodo 2006-2011 ed elaborato il modello unico 2010, calcolo ICI, il modello unico 2011, calcolo IRAP, dichiarazioni IVA, studi di settore e tutto quanto correlato;

- su incarico della società [REDACTED] ne avevano tenuto la contabilità per il periodo 2003-2011 ed elaborato il modello unico 2010, calcolo ICI, il modello unico 2011, calcolo IRAP, dichiarazioni IVA, studi di settore e tutto quanto correlato;

- avevano nel complesso maturato un credito per € [REDACTED] =, di cui alle fatture allegate all'atto introduttivo;

- stante i diversi solleciti di pagamento ricevuti, i signori [REDACTED], rappresentanti legali rispettivamente di [REDACTED], oltre che soci di entrambe le società, avevano sottoscritto in data 20.12.2012 un accordo con cui, riconosciuto il debito nell'importo sopra riportato, si erano impegnati per il pagamento in solido con le società in ragione della metà, ovvero € [REDACTED] = ciascuno, da corrispondere in [REDACTED] rate di pari importo;



- solo il [REDACTED] la prima rata di [REDACTED] =.

A fronte di tali premesse, concludevano per la condanna delle società al pagamento del totale del credito e per la condanna di [REDACTED] al pagamento, in solido con le predette società, rispettivamente di € [REDACTED] =, oltre interessi legali e vinte le spese di lite.

[REDACTED] in proprio e quale rappresentante legale di [REDACTED], e [REDACTED], personalmente, si costituivano tempestivamente in giudizio, eccependo in via preliminare la nullità della citazione nei confronti della società [REDACTED] in quanto, essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese in data 05.02.2013, trattavasi di soggetto ormai definitivamente estinto. Precisavano, inoltre, che essi convenuti erano stati citati non in qualità di soci illimitatamente responsabili della suddetta S. [REDACTED], bensì in proprio, quali soggetti accollanti il debito delle due società in forza della scrittura 20.12.2012.

Nel merito, eccepivano la nullità del contratto di prestazione d'opera professionale per contrasto con gli articoli 1418 e 2231 cod. civ., in quanto il Dott. [REDACTED] non risultava iscritto all'albo dei commercialisti; ancora, lo Studio non avrebbe potuto esercitare le attività di tenuta della contabilità, in quanto estranee all'oggetto sociale.

In via subordinata, in ordine al quantum della pretesa attorea, ne contestavano l'indeterminatezza poiché, a fronte di due diversi soggetti dal lato attivo, non vi era chiarezza alcuna in ordine al soggetto che le avrebbe eseguite, né ai crediti distintamente maturati; parimenti sul lato passivo, atteso che l'ingente importo veniva richiesto cumulativamente a due società, senza specificare quali le prestazioni erogate a favore dell'una e dell'altra e per quali importi.

In punto alla scrittura privata datata 20.12.2012 di riconoscimento del credito e di accollo, i soli [REDACTED] e [REDACTED] in proprio, riferivano che, data la necessità di ricevere assistenza in un periodo di difficoltà economica e non conoscendo valide alternative, erano stati indotti a sottoscriverla senza però ricevere spiegazione alcuna in ordine ai criteri usati per la determinazione del credito. Si determinavano così sul presupposto che i professionisti incaricati trainassero le due società, ormai in crisi, verso la definitiva cancellazione; tuttavia, questi non avevano svolto le relative pratiche, tanto che la società Infissi, seppur inattiva, era ancora esistente e non poteva essere chiusa, se non a fronte di ingenti spese, a causa dell'omesso deposito del bilancio dei precedenti 5 anni e dell'altrettanto omesso deposito delle dichiarazioni annuali (redditi, iva...). Tale inerzia era stata fonte di gravi e seri danni da porre in compensazione, eventualmente, con l'avverso credito.

Da ultimo, sempre in ordine al quantum della pretesa creditoria, contestavano molteplici incongruenze nelle fatture, posto che alcune prestazioni era state fatturate più volte, ovvero le medesime prestazioni era state richieste sia a favore dello Studio sia a favore del Dott. [REDACTED] in proprio; contestavano,



altresì, che gli importi indicati nei mastrini erano al lordo della ritenuta d'acconto, quando invece dovevano essere al netto (quindi meno il 20%).

Concludevano pertanto per l'accoglimento delle preliminari eccezioni e quindi il rigetto delle avverse domande; in subordine, instavano per la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto con i danni arrecati per il dedotto inadempimento.

All'esito della prima udienza di comparizione celebrata il 29.11.2017 il precedente istruttore disponeva procedersi nelle forme del rito ordinario; concessi successivamente i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa era istruita con gli interrogatori formali delle parti. All'esito era disposto per la decisione, nella ritenuta superfluità della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, con fissazione dell'udienza del 23.05.2019 per la precisazione delle conclusioni.

A tale udienza, celebrata innanzi a questo giudice, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, era trattenuta in decisione.

§ § §

1.

E' fondata l'eccezione di parti convenute costituite circa l'invalida instaurazione del rapporto processuale nei confronti della società [REDACTED], in quanto soggetto estinto a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Invero, a seguito della riforma organica del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la giurisprudenza di legittimità è granitica in merito alle conseguenze della cancellazione di una società dal registro delle imprese. Valga per tutti, il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6070/2013 *"la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo (...) la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro (...). E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perché cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta ..."*.

Ne consegue che il credito maturato nei confronti della [REDACTED] estinta – come si specificherà anche in prosieguo – non può essere riconosciuto e la relativa domanda viene dunque rigettata; tanto anche in considerazione che, pur verificandosi a seguito dell'estinzione della società un fenomeno successorio nei debiti a carico dei soci illimitatamente responsabili, le parti attrici non hanno correttamente



instaurato il contraddittorio sul punto nei confronti dei soci, avendo provveduto alla citazione dei Sigg.ri [REDACTED] nella mera qualità di persone fisiche ed in virtù della scrittura 20.12.2012.

2.

Viene invece disatteso il rilievo di nullità del contratto ex artt. 1418 e 2231 cod. civ. di cui alla difesa delle parti convenute costituite.

Al riguardo, si richiama il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui *"L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari"* (cfr. Cass. n. 14085/2010, conf. Cass. n. 953/2013 e Cass. n. 13342/2018).

In applicazione di tali principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA, di dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 8683/2019).

Inconferente poi, nella specie, il richiamo alle decisioni della giustizia penale in punto alla configurazione del reato di esercizio abusivo della professione; infatti, come si evince dalla motivazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 11545/2011, *"È importante, per evitare equivoci applicativi, ribadire con chiarezza che la condotta "abituale" ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitudine, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco*



che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348 c.p.”.

Ed il caso in esame è fuori dall'ambito dell'applicazione del reato, in quanto, come si evince con chiarezza dai documenti in atti, lo Studio ed il professionista non hanno creato l'apparenza dell'esercizio di una professione protetta, avendo esplicitato nelle stesse fatture la natura dell'attività esercitata e di professionista esperto in materia tributaria e gestionale, non certo di commercialista o ragioniere.

3.

Nel merito, è risultanza processuale che gli attori hanno effettivamente prestato in favore delle società [REDACTED] le attività oggetto delle fatture e delle note pro forma di cui agli allegati 3 A/B/C/D del ricorso introduttivo. In sede di interrogatorio formale, tanto il [REDACTED] quale legale rappresentante di [REDACTED], quanto il [REDACTED], già legale rappresentante di [REDACTED], hanno riconosciuto ed ammesso l'espletamento delle attività elencate negli allegati che sono stati loro mostrati, così confortando in sede processuale il contenuto delle scritture private di riconoscimento di debito 20.12.2012 (di cui al doc. n. 4).

In particolare dai documenti contabili di parte attrice risulta che lo Studio ha maturato:

- nei confronti di [REDACTED] il credito di € [REDACTED]=;
- nei confronti di [REDACTED] il credito di € [REDACTED]=;

Il Dott. [REDACTED], in proprio, ha maturato:

- nei confronti di [REDACTED] il credito di € [REDACTED]=;
- nei confronti di [REDACTED] il credito di € [REDACTED]=.

Senonché, deve riscontrarsi come la domanda introduttiva, poi reiterata in sede di conclusioni, volta al riconoscimento del complessivo importo in modo indistinto in favore delle due parti in solido, non possa trovare accoglimento nei termini così formulati quanto alle convenute società.

La domanda è però facilmente determinabile, proprio grazie al richiamo ai documenti allegati, sicché spetta secondo tali documenti in favore dello Studio il credito maturato nei confronti di [REDACTED] pari ad € [REDACTED]=, con il rigetto del maggior credito richiesto.

Nulla, si è già detto, per quanto riguarda la domanda formulata nei confronti della cessata [REDACTED].

Analogamente per quanto riguarda la posizione del Dott. [REDACTED] in proprio deve riconoscersi il credito dallo stesso maturato nei confronti di Infissi pari ad € [REDACTED]=, con rigetto del maggior credito richiesto.

Nulla anche relativamente alla posizione del [REDACTED] quanto alla estinta società.



In ordine al quantum non si ritengono fondati i rilievi di errata imputazione e/o duplicazione delle poste di credito, sia perché, si ribadisce, in sede di interrogatorio formale sono stati esibiti i mastri del libro giornale riportanti i crediti complessivamente sopra riportati, sia perché la nota forma n. 1 del 2012 riporta le mensilità non fatturate nel documento n. 120/2011; dai documenti infatti risulta che il compenso mensile per la tenuta per la contabilità era pari a € [REDACTED] e la nota pro forma riguarda quelle mensilità che non erano state conteggiate nelle fatture (n. 3 mensilità riportate nella fattura e n. 3 nella pro forma quanto al periodo luglio/dicembre 2011; la mensilità di aprile 2011 non risulta neppure fatturata).

Ancora, la somma di [REDACTED] = oggetto di contestazione, altro non è che la sommatoria delle fatture emesse dallo Studio ed allegate all'atto introduttivo.

Inconferente, poi, il rilievo di duplicazione di fatturazione tra Studio e professionista, nella chiara elencazione delle attività prestate che attengono per il primo alla mera tenuta della contabilità e per il secondo alla elaborazione ed alla predisposizione dei bilanci, delle dichiarazioni Iva e redditi, dello studio di settore, dell'Irap, ovvero le prestazioni di tipo prettamente fiscale/tributario.

4.

Appaiono, poi, del tutto infondate le deduzioni di parte convenuta in ordine all'inadempimento degli attori (ed i correlati procurati danni) per mancato deposito dei bilanci e per mancata chiusura della [REDACTED]; dalla corrispondenza prodotta è palese che il Dott. [REDACTED] aveva sollecitato in diverse occasioni la consegna dei documenti necessari a completare il bilancio annuale [REDACTED] - in particolare si rimanda alle email datate 12.04.2012, 12.05.2012 e 15.06.2012 (doc. n. 15) - e non vi è prova alcuna che tali comunicazioni siano state in alcun modo riscontrate.

5

Dunque, in parziale accoglimento della domanda la [REDACTED] viene condannata al pagamento in favore dello Studio della somma di € [REDACTED] = ed in favore del Dott. [REDACTED] della somma di € [REDACTED] =, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

6.

Quanto alle posizioni [REDACTED] e [REDACTED] la domanda attorea fonda sui riconoscimenti di debito e sull'accollo nei termini già sopra ricordati e viene accolta per il [REDACTED] nella somma di € [REDACTED] = e per il [REDACTED] in quella di € [REDACTED] = (avendo già corrisposto € [REDACTED] =). Al riguardo viene evidenziato come il rigetto della domanda nei confronti della società [REDACTED] non incida sul quantum indicato, posto che l'istruttoria processuale ha dato conto della fondatezza dell'intero credito riconosciuto nella somma di € [REDACTED] =.

7.



Così pronunciato, il solo parziale accoglimento della domanda è motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della metà, ponendo a carico dei convenuti la restante metà nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata secondo i parametri previsti per lo scaglione sino a € [REDACTED] =.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna

Seconda sezione civile

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa o respinta, così provvede:

- dichiara la nullità dell'atto introduttivo quanto alla società convenuta [REDACTED] e, per l'effetto, rigetta ogni domanda proposta nei confronti di tale società;
- in parziale accoglimento della domanda introduttiva, accerta e dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello Studio di [REDACTED] Dott. [REDACTED] della somma di € [REDACTED] = oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo ed al pagamento in favore del Dott. [REDACTED] della somma di € [REDACTED] = oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- in accoglimento della domanda, accerta e dichiara tenuto nonché condanna [REDACTED] al pagamento in favore degli attori della somma di € [REDACTED] = oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed accerta e dichiara tenuto nonché condanna [REDACTED] al pagamento in favore degli attori della somma di € [REDACTED] = oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiara la compensazione delle spese di giudizio in ragione della metà e condanna i convenuti costituiti alla rifusione in favore di parte attrice della restante metà che liquida in complessivi € [REDACTED] =, di cui € 7 [REDACTED] = per anticipazioni ed € [REDACTED] = per compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.

Così deciso in Bologna, 20 dicembre 2019

Il Giudice
dott. Roberta Cinosuro

